



COMUNE DI NOMI

Provincia Autonoma di Trento

STATUTO COMUNALE

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 2 aprile 1996

Esaminato dalla Giunta Provinciale il 24.04.1996 n. 52/3-B

PREAMBOLO

Nelle comunità che, come Nomi, affondano radici ed origini in una storia millenaria, l'amministrazione dei beni, specie quelli comuni, e la vita economica, sociale e politica erano regolate da norme statutarie locali oltre che dal diritto dell'autorità sovrana.

La comunità di Nomi, nel corso dei secoli è venuta via via caratterizzandosi, anche rispetto al contesto circostante, per una spiccata avversione alle imposizioni ed all'arbitrio e per una tenace propensione all'uguaglianza, alla dignità della vita in tutte le sue forme ed alla solidarietà.

Eventi significativi come la guerra rustica, l'impegno delle donne durante la grande guerra, l'avversione al regime fascista, la tragedia di due conflitti mondiali hanno segnato questa comunità che ha voluto vivere e garantire a tutti pace, libertà, solidarietà e accoglienza.

Lo sviluppo sociale ed economico dal dopoguerra ad oggi non ha mutato queste caratteristiche originarie. Nomi è una comunità di donne ed uomini liberi che ha saputo trovare nel confronto tra posizioni diverse momenti di significativo arricchimento comune. Qui sono convissute, liberamente e con rispetto reciproco, fede religiosa, devotamente professata, e le grandi dottrine sociali del ventesimo secolo; in tale contesto si è saputo trovare tratti di comune collaborazione nel rispetto dell'identità di ciascuno.

Grandi sono le testimonianze di questi impegni, e di antica data.

La casa di riposo "Opera Romani", che risale agli inizi del secolo, è entrata nel tessuto della comunità con il suo carico di problemi, di necessità e di sofferenze, ma anche di umanità, di solidarietà e di accoglienza. In tempi più recenti "Villa Speranza", la comunità di recupero di ex-tossicodipendenti, continua l'impegno di sempre nei confronti delle nuove emarginazioni. Infine, innovando fortemente le robuste tradizioni nella conferma degli antichi valori, la scuola materna "Romani de Moll" si è trasformata in associazione come scuola autonoma della comunità che, nel rispetto del primario diritto/dovere dei genitori di educare i figli, ha ritenuto di promuovere la cultura dell'autonomia, della partecipazione e dell'associazione.

In tale contesto le nuove forme di emarginazione prodotte da una società individualizzante possono trovare solidarietà, tolleranza, aiuto e umanità nel tessuto di relazioni che in questo paese si è saputo costruire. Le organizzazioni del volontariato sociale e dell'associazionismo hanno saputo far fronte ad ogni esigenza. Anche in campo economico lo strumento cooperativistico ha saputo risolvere i problemi produttivi e garantire il riscatto materiale dei soci.

A questi valori e alle tradizioni di autonomia e auto governo proprie della comunità di Nomi si richiama idealmente il presente statuto, anch'esso frutto di grandi rivolgimenti politici e di trasformazioni sociali e quindi strumento di raccordo tra i valori del passato ricco di fede, di passione civile, di operosità, di senso civico e le potenzialità che il nuovo apre per il futuro.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia comunale

1. Il Comune di Nomi è Ente autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ispira la propria azione politica ed amministrativa alla cura degli interessi dei cittadini e alla tutela dei loro diritti.

2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.

3. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza, alla valorizzazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, origine, lingua, sesso, religione e situazione nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune garantisce il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni persona; attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere; pratica la tolleranza e il rispetto di tutte le culture, tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e domani.

3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Il Comune, nell'ambito delle facoltà consentite dalla legge, contribuisce a cercare idonei strumenti per appianare le liti e cercare pacifiche soluzioni ai problemi sorti nella Comunità.

4. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo primario il soddisfacimento delle esigenze della comunità locale. Essa si ispira ai principi della imparzialità, della partecipazione, della responsabilità, della semplicità, della trasparenza delle procedure e dell'efficienza dei servizi.

5. Il Comune partecipa attivamente, nell'ambito delle sue competenze, all'autonomia riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano ed opera in questo contesto per sviluppare le potestà di auto governo dei Comuni.

6. Riconosce i diritti irrinunciabili di tutte le persone, promuovendone la valorizzazione e l'autorealizzazione sia nelle relazioni interpersonali che nel lavoro.

7. Garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini singoli ed associati alla partecipazione politica ed amministrativa.

8. Promuove la solidarietà della comunità in modo specifico nei confronti della popolazione più

svantaggiata, indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale; promuove il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, della maternità e della paternità consapevoli della tutela della vita nel rispetto delle leggi vigenti, favorendo la concreta attuazione degli impegni di cura ed educazione dei figli anche attraverso la predisposizione di servizi sociali; valorizza le diverse culture che convivono nella comunità locale.

9. Riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

10. Concorre a salvaguardare l'ambiente, a contrastare e ridurre l'inquinamento e le sue cause, al fine di garantire la fruibilità delle risorse naturali alle persone di oggi ed alle generazioni future.

11. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; opera per la tutela del diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico e artistico del paese e le sue tradizioni culturali.

12. Favorisce i rapporti delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Nomi.

13. Persegue l'armonico sviluppo economico e sociale della comunità. Riconosce il ruolo dell'iniziativa economica privata e ne favorisce il coinvolgimento nella realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali e dei bisogni primari della comunità.

14. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni; favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;

15. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

16. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Opera al fine di contemperare gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini ed in particolare delle donne.

17. Concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.

18. Ai presenti principi fondamentali è ispirata ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Art. 3

Territorio, sede e stemma

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Nomi il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è il Municipio.
3. Lo stemma del Comune di Nomi raffigura un fiore d'argento gambuto in campo rosso aperto di sei petali lanceolati, accompagnato da due foglie dello stesso frastagliate, nascenti dal piede del gambo. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

TITOLO II

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 4

Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 1/1993, deve, di norma, includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

Art. 5

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di delegificazione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- c) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza comunale prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste nelle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni regolamentari di applicazione di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma di Trento.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione popolare prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, mediante avviso, all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale con la maggioranza degli assegnati sono immediatamente eseguibili.

9. Nel caso di nuovi regolamenti o modifiche a quelli esistenti dovranno essere previste idonee forme di pubblicità.

Art. 6

Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme regolamentari avvalendosi della commissione permanente di cui all'art.28.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al Segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 7

Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, e circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente ovvero nei quali si dettano disposizioni per l'applicazione di norme giuridiche, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.

2. Lo Statuto sarà trasmesso e diffuso all'interno delle Scuole per i relativi approfondimenti nei corsi di educazione civica.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE

Art. 8

Diritti dei cittadini

1. Il Comune di Nomi riconosce e promuove il diritto dei cittadini, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo dell'attività amministrativa comunale in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Al fine di rendere effettivo l'esercizio di tale diritto il Comune di Nomi garantisce ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi del Comune, delle proprie istituzioni e dei concessionari di pubblici servizi comunali, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 9

Titolarità dei diritti di cittadinanza

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il comune.

2. Quando non sia diversamente stabilito, i diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto spettano a chi, avendo compiuto i 16 anni:

a) abbia la residenza nel comune;

b) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

c) risieda nel comune o vi svolga la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo della cittadinanza italiana.

3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

4. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana.

Art. 10

Diritto di informazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione di cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.

2. A tale scopo il Consiglio comunale adotta regolamenti contenenti la disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi di proposta e svolgimento dei referendum.

3. Al fine di garantire la trasparenza, l'amministrazione appresta i mezzi informativi necessari, promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria e degli enti (e aziende) dipendenti e collegati.

4. Allo scopo assicura l'accesso agli atti del Comune, e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalle leggi

e con le modalità previste dai regolamenti.

5. Parimenti, con apposita clausola del capitolato o della convenzione, vengono individuati i documenti dei concessionari dei servizi comunali per i quali è assicurato l'accesso.

6. In ogni caso vengono depositati in idonei locali del comune e nella biblioteca comunale, per la loro libera consultazione i seguenti atti:

a) lo Statuto del Comune;

b) i regolamenti del Comune;

c) il bilancio comunale;

d) i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;

e) ogni altro atto generale e fondamentale che, in base a delibera del Consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 11

Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative della popolazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture di proprietà comunale e dei servizi pubblici comunali in base a principi di trasparenza, di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività da loro svolte. Riconosce il ruolo sociale delle società cooperative e delle organizzazioni sindacali ed economiche.

2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.

3. La programmazione dei servizi pubblici tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni esterne.

4. Il Comune mette a disposizione di associazioni o altri organismi privati strutture, beni strumentali e servizi secondo criteri e modalità predeterminati dal Consiglio comunale nell'ottica statutaria e contributi secondo il relativo regolamento.

5. Le forme di sostegno di cui al comma precedente e l'esercizio dei diritti di partecipazione attiva sono riservati ad associazioni o ad altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito albo, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo sono stabiliti dal relativo regolamento.

6. Annualmente la Giunta rende pubblico un resoconto analitico con l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

7. Il comitato consultivo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato operanti nel comune e iscritte all'albo, eletto dall'assemblea dei loro rappresentanti secondo regole autonomamente determinate, esprime pareri e proposte con le modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 12

Consulte

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio comunale nelle specifiche deliberazioni istitutive.

2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.

3. E' costituita, dal Consiglio comunale, quale organo permanente, la consulta sui tempi e sugli orari del paese, che esprime pareri in merito ai criteri ed alle prospettive generali che indirizzano i provvedimenti di governo dei tempi, degli spazi e degli orari del paese di Nomi.

Art. 13

Consulta delle donne

1. E' costituita la consulta delle donne, composta dalle elette nel Consiglio comunale, nelle istituzioni, negli enti e da una rappresentanza femminile dei gruppi e delle associazioni presenti nella comunità locale.

2. La consulta delle donne si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di sostenere le pari opportunità, di promuovere interventi contro la violenza sessuale e ogni altra forma di violenza.

3. Con il regolamento sulle consulte verranno disciplinate le modalità costitutive, la composizione, gli ambiti privilegiati di proposta e gli atti da sottoporre a preventivo parere.

Art. 14

Consultazione della comunità

1. Il Comune può consultare la comunità secondo modalità idonee allo scopo e determinate dal Consiglio comunale al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale, che riguardino materia di rilevante importanza.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri comunali.

3. I risultati della consultazione dovranno essere esaminati dal primo Consiglio comunale dopo la stessa e comunque entro tre mesi.

4. Le modalità per la consulta saranno normate da apposito regolamento.

Art. 15

Iniziativa popolare

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e petizioni allo scopo di esporre comuni necessità. Le istanze e le petizioni sono finalizzate ad una migliore tutela di interessi collettivi.

Ad essa è data risposta scritta e motivata da parte del Sindaco entro i tempi stabiliti per i procedimenti amministrativi.

2. I cittadini in numero non inferiore a cinquanta, il comitato consultivo delle associazioni o non meno di tre associazioni iscritte all'albo comunale possono presentare proposte di atti di competenza dell'amministrazione comunale, redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dalle indicazioni dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste. Il Consiglio comunale delibera nel merito delle proposte entro tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la segreteria del Comune.

3. Il Comune garantisce ad ogni cittadino idonee forme di espressione di opinioni su decisioni, atti od attività amministrative, in forma comunque non lesive della dignità di persone ed istituzioni.

Art. 16 *Referendum*

1. Possono essere richiesti referendum consultivi o propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto.

2. Sono chiamati a votare tutti coloro che detengono i diritti di partecipazione ai sensi della L. 25 maggio 1970 n. 352.

3. Possono richiedere il referendum:

- a) il 20% degli iscritti nelle liste elettorali del comune;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

5. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto e i regolamenti del Consiglio comunale;
- b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe (sono tuttavia ammessi referendum consultivi o propositivi disposti dal Consiglio comunale per la scelta di alternative riferite alla programmazione di interventi ed azioni di particolare rilevanza, nonché il referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici);
- c) gli atti relativi al personale del comune;
- d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
- f) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti.

6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

7. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.

8. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato, formato da tre garanti, di cui uno espressione delle minoranze ed eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del

Comune. Non possono essere proposti i consiglieri comunali in carica né i dipendenti comunali.

9. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve depositare presso la segreteria del Comune il numero prescritto di firme autenticate.

10. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

11. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

12. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

13. I referendum saranno considerati validi se alla consultazione avrà partecipato almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Il referendum ha esito positivo allorché i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

14. Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. Il risultato del referendum vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione, salvo discostarsi con adeguate motivazioni.

15. Il regolamento sul referendum consultivo disciplina la procedura per la raccolta delle firme e per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità.

TITOLO IV

GOVERNO DEL COMUNE

Art. 17

Organi del comune

1. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta municipale sono organi rappresentativi del comune.

Art. 18

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, diretta espressione della comunità locale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune e svolge la sua attività individuando ed interpretando gli interessi della comunità, improntando la propria azione a criteri di trasparenza.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il Consiglio esercita i poteri che gli sono conferiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, e adotta i relativi provvedimenti. Svolge inoltre tutte le funzioni previste dalla legge.

Art. 19

Convocazione, costituzione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale si riunisce previa convocazione diramata dal Sindaco. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato con ricevuta ai consiglieri presso il recapito, nell'ambito comunale, dagli stessi comunicato al Sindaco a tale fine. La consegna deve avvenire almeno cinque giorni prima la data della riunione, non computandovi quello della consegna. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco, o il solo elenco nei casi di integrazione di elenco già diramato, vanno consegnati ai consiglieri non oltre le ventiquattro ore precedenti la riunione.
2. Oltre che per iniziativa del Sindaco, il Consiglio comunale può essere convocato:
 - a) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati;
 - b) su iniziativa popolare sottoscritta da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'adunanza deve essere tenuta in un termine non superiore a quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati.
5. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione per cause di incompatibilità e di interessi, il Sindaco può convocare, in giornata diversa, una seconda riunione nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della precedente convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di sette consiglieri assegnati, ferme restando le maggioranze

richieste per particolari deliberazioni.

6. Chi esercita le funzioni di Segretario delle riunioni del Consiglio comunale ne predispone il verbale e lo sottoscrive assieme al presidente della riunione e al consigliere designato.

7. Gli Assessori che non fanno parte del Consiglio partecipano alle riunioni del Consiglio con pieno diritto di parola e non di voto.

8. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

10. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal relativo regolamento.

Art. 20

Funzioni

1. Il Consiglio indirizza l'attività dell'amministrazione attraverso l'adozione di atti amministrativi di carattere normativo, programmatico, negoziale e gestionale in materie assegnate al Comune.

2. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

3. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

4. Il Consiglio vota inoltre risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sull'attività amministrativa del comune e su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale per esprimere gli orientamenti presenti al proprio interno ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

5. Viene informato dal presidente in merito alle risposte, per chiarimenti o per elementi integrativi di giudizio, presentate dal Sindaco alla Giunta provinciale nell'ambito della procedura di controllo delle deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.

6. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri-guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce le risorse assegnate e gli obiettivi da perseguire, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti, agli esiti dell'attività del collegio dei revisori dei conti e alle risultanze del controllo di gestione in atto presso il comune.

7. Il Consiglio può altresì esprimere direttive e indirizzi specificativi in ordine all'adozione, da parte

della Giunta, di specifici provvedimenti previsti negli atti fondamentali del Consiglio o che siano stati segnalati come necessari da parte dei revisori dei conti in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

Art. 21

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Il Consigliere comunale assume con la proclamazione degli eletti o con l'adozione della delibera di surroga, la propria funzione.

2. Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari, purché abbiano motivato il loro voto.

3. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una proposta di deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il regolamento può precisare i casi nei quali sussiste il conflitto di interessi nei limiti previsti dalla legge.

4. Ogni consigliere ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del comune;
- b) proporre candidature per le nomine di competenza del Consiglio comunale;
- c) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
- d) accedere ai documenti, acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

5. Ogni consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al Sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del comune.

6. Ai consiglieri e agli assessori, non aventi diritto dell'indennità di carica, spetta per ogni seduta di Consiglio o rispettivamente di Giunta una indennità di presenza pari al 40% del massimo fissato dalla legge.

7. I consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale nelle forme e secondo i termini stabiliti dal Consiglio comunale. Inoltre devono rendere pubblica a pena di decadenza la propria situazione associativa, mediante dichiarazioni personali che attestino la non appartenenza a società segrete e indichino a quali associazioni e organizzazioni egli sia iscritto e quali ne siano gli scopi e l'ambito di attività.

Art. 22

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono a tre riunioni del Consiglio

consecutive e convocate in giornate distinte, sono dichiarati decaduti.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 23

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta a ciascun consigliere, alla Giunta, al Sindaco oltre che ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, corredati dalle relazioni di accompagnamento.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento degli organi istituzionali, che al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Le proposte sono presentate per iscritto e, qualora si riferiscano ad atti deliberativi, devono indicare i mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste, nonché essere accompagnate dai pareri di legittimità e di regolarità tecnica e contabile.

4. Ogni proposta all'esame del Consiglio comunale si intende approvata quanto ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre speciali maggioranze.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni a scheda segreta sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 24

Designazioni e nomine consiliari

1. Il presente articolo disciplina le procedure di designazione di competenza del Consiglio comunale per la nomina di persone in seno ad organismi esterni o interni al comune.

2. Qualora si debbano designare uno o più consiglieri comunali, il Consiglio procede mediante votazione palese scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti, con voto limitato ad uno.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, all'atto dell'assunzione della carica, comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capo-gruppo.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esercizio delle loro funzioni, strutture idonee compatibilmente con le disponibilità.

Art. 26

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi-gruppo viene convocata dal Sindaco o su iniziativa di almeno la metà di loro. E' presieduta dal Sindaco e ad essa partecipa, per ciascun gruppo consiliare, il capo-gruppo o un consigliere suo delegato.

2. La conferenza è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari e, a tale fine, viene richiesta di concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 27

Commissioni consiliari consultive permanenti

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del comune. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale. Le commissioni possono avvalersi della partecipazione di esperti esterni secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale. Sono comunque elette con votazione palese con voto limitato ad uno.

2. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno due componenti.

3. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi.

4. Entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma, ogni consigliere capogruppo comunica al Sindaco i propri candidati alla carica di componente delle commissioni permanenti.

5. La conferenza dei capi-gruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta.

6. Il Sindaco iscrive la costituzione delle commissioni consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale.

7. Ciascuna commissione elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

8. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

10. Alle commissioni può essere demandato il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che verranno sottoposti alla votazione del Consiglio comunale.

11. Le commissioni riferiscono annualmente al Consiglio comunale sull'attività espletata.

12. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

Art. 28

Commissione statuto e regolamento

1. E' costituita la commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio comunale, con il compito di esprimere pareri sull'interpretazione dello Statuto, nonché sulle proposte di modifica degli atti medesimi. La commissione è composta da un rappresentante, anche non consigliere, designato da ciascun gruppo che intenda aderirvi, nonché da eventuali esperti indicati dal Consiglio comunale con la deliberazione di costituzione.

Art. 29

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può costituire, secondo le norme del regolamento interno, commissioni speciali per indagini, inchieste e studi e per l'esame di particolari questioni. All'atto della nomina vengono definiti il compito da svolgere e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio, con esplicitazione delle eventuali posizioni minoritarie, oltre che poteri e strumenti necessari per l'espletamento dell'incarico.

2. Tali commissioni sono costituite su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La commissione è composta da un rappresentante, anche non consigliere, designato da ciascun gruppo che intenda aderirvi, nonché da eventuali esperti indicati dal Consiglio comunale con la deliberazione di costituzione.

3. Quando non è diversamente specificato dal regolamento, le procedure di lavoro seguite sono quelle previste per le commissioni permanenti.

4. I membri di dette commissioni svolgono il loro compito in forma del tutto gratuita.

Art. 30

Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può, con atto motivato, affidare a singoli consiglieri incarichi speciali su specifiche materie.

2. Gli incarichi dovranno prevedere un termine di scadenza, comunque non superiore ad un anno.

3. Il consigliere incaricato è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

4. Il consigliere incaricato dovrà ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale. Allo stesso spetterà il rimborso delle spese sostenute.

5. Il consigliere incaricato dovrà, al termine del proprio mandato, relazionare per iscritto al Consiglio comunale.

Art. 31

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, provvede alla nomina della Giunta ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35 del presente statuto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale. Promuove e coordina l'azione dei singoli assessori indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune impartendo a tal fine direttive al Segretario comunale.

3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti.

4. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento. Il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

5. In caso di necessità, il Sindaco avoca a sé, con atto motivato, l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli assessori.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 22 L.R. 4.1.1993 n. 1, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

7. Il Sindaco nomina tra gli assessori quello che assume la carica di vice Sindaco, e che lo sostituirà in via generale, anche quale ufficiale del governo, in caso di vacanza della carica, o di assenza, o di impedimento.

8. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati, aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

9. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età; in caso di assenza o impedimento di Assessori, provvede il consigliere più anziano per età.

10. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

11. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di Segretario comunale.

12. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

13. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

14. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

Art. 32

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere

adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Le ordinanze del Sindaco sono rese pubbliche e depositate, contestualmente all'emanazione, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione alloro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 33

Disciplina degli orari

1. Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno.

2. Sulla base degli specifici indirizzi del Consiglio comunale e della Consulta sui tempi della città e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori coordina gli orari degli uffici dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, determina l'orario di attività dei pubblici esercizi e ne predispone programmi di apertura per turno nei mesi estivi.

Art. 34

La Giunta municipale

1. La Giunta, organo esecutivo dell'Amministrazione attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, scegliendoli fra i consiglieri eletti e i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori sono determinati in numero di quattro. Di questi, gli assessori non consiglieri non possono superare il numero di due e devono avere idonei requisiti utili ai fini dell'Amministrazione dell'Ente locale.

4. Il Sindaco, della nomina dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Gli assessori non consiglieri hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

7. L'assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco deve essere consigliere comunale.

Art. 35

Competenze della Giunta municipale

1. La Giunta, nell'ambito della competenza residuale attribuitale dalla legge e nel rispetto e nell'ambito degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio comunale, delibera in particolare:

- a) l'attuazione dei programmi di investimento, la nomina dei progettisti delle opere pubbliche, l'approvazione dei relativi progetti e le modalità dell'affidamento dei lavori;
- b) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
- c) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
- d) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- e) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorché annuali o infrannuali che, per la loro natura, siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
- f) i contributi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Adotta inoltre tutti gli atti che comportano scelte di tipo discrezionale ove essi non siano attribuiti ad altri organi e, in particolare, delibera:

- a) le locazioni attive e passive;
- b) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
- c) gli incarichi di consulenza;
- d) le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali;
- e) l'approvazione e l'attuazione degli atti delle aziende speciali, qualora gli stessi rientrino nei compiti istituzionali e nei programmi delle aziende stesse;
- f) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso di cui il comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile, penale o amministrativo, comprese le transazioni che non impegnino il comune per gli esercizi successivi;
- g) l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti e delle relative graduatorie; i provvedimenti disciplinari non riservati al Segretario comunale;
- h) i pareri ad enti ed organi esterni al comune, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco o del Segretario.

3. Spetta altresì alla Giunta municipale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto o i regolamenti riservano agli altri organi del comune o al Segretario.

4. Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta viene fornita copia ai consiglieri che ne facciano richiesta contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.

5. La Giunta Comunale prende atto oppure esamina le opposizioni avverso le deliberazioni non soggette a controllo ed assume i provvedimenti eventualmente conseguenti.

Art. 36

Funzionamento della Giunta municipale

1. La Giunta municipale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica con la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo quanto la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
3. Le sedute della Giunta sono pubbliche nei soli casi previsti dal regolamento. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone estranee al collegio, qualora ne ravvisi motivatamente la necessità, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione degli argomenti per i quali sono convocati.

Art. 37

Relazione della Giunta

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 38

Gli Assessori

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmi, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'istruzione, alla proposta e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività definiti nell'atto di delega.
4. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

Art. 39

Consigliere delegato

1. Il Sindaco, con atto motivato, può affidare a singoli consiglieri, in numero non superiore a due, deleghe speciali su specifiche materie.
2. Le deleghe dovranno prevedere un termine di scadenza.
3. Il consigliere delegato è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

4. Il consigliere delegato dovrà ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale. Allo stesso spetterà il rimborso delle spese sostenute.

Art. 40

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del comune e il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla presentazione; il Sindaco provvede alla immediata surrogazione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

3. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 41

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO V

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 42

Criteria di organizzazione

1. L'attività amministrativa del comune si ispira a criteri di economicità, semplificazione e celerità.
2. Gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato, sentite le Organizzazioni sindacali;
3. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa, sentite le Organizzazioni sindacali;
4. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:
 - a) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, in ragione dell'utilità pubblica;
 - b) l'organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) promozione di livelli ottimali di produttività attraverso l'analisi della stessa e la verifica dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta, in base agli accordi sindacali;
 - d) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché integrazione interdisciplinare delle attività.
5. Il comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
6. I competenti organi del comune promuovono modalità di funzionamento della struttura amministrativa adeguate al metodo della programmazione.

Art. 43

Commissioni giudicatrici di concorso

1. La presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso è assunta dal Segretario comunale secondo le leggi vigenti.
2. I consiglieri comunali, gli assessori ed il Sindaco non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso se non nei casi espressamente consentiti dalla legge.

Art. 44

Incarichi esterni

1. Quando lo richiedano ragioni particolari e l'esigenza di competenze professionali di cui l'ente non dispone, la Giunta può deliberare che uno o più incarichi di direzione di strutture complesse siano

attribuiti mediante contratto a termine di durata non superiore a cinque anni di diritto pubblico o privato, rinnovabile, a persone estranee all'amministrazione, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

2. Il regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la determinazione della retribuzione e delle incompatibilità fermo restando le competenze in materia di cui all'art. 4 comma 1 L.R. 1/93 e art. 22 comma 5 L.R. 1/93.

3. L'affidamento degli incarichi avviene previo avviso al pubblico, che indichi la qualifica, i requisiti richiesti, la retribuzione e le altre condizioni contrattuali, il termine per la presentazione delle domande, le modalità e i criteri con i quali la Giunta sceglie il candidato.

Art. 45

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune, e quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo agli atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

4. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti nel regolamento:

- predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di Governo indirizzando e coordinando il lavoro dei servizi Segreteria – Anagrafe – Ragioneria - Ufficio Tecnico - Biblioteca;
- formulare, avvalendosi dell'Ufficio Ragioneria, gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi; organizzare sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dall'Amministrazione comunale.

5. Il Regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici o servizi comunali assegnato al Segretario.

6. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

7. Presiede le commissioni di gara; qualora in esse vi svolga funzioni di ufficiale rogante, le stesse sono presiedute dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.

8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 46

Principi

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

2. La scelta tra le diverse forme gestionali, volta a garantire la più adeguata qualità del servizio, è operata dal Consiglio comunale sulla base della natura del servizio ed improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. La delibera consiliare deve precisare, in relazione alle forme prescelte:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessioni a terzi;
- b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
- c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali e culturali tramite istituzioni;
- d) le considerazioni che rendono opportuna, con riferimento alla natura del servizio, la collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, in società per azioni od altre persone giuridiche.
- e) le valutazioni che inducono ad utilizzare od agevolare altre forme di collaborazione pubblico-privato.

3. Nei casi opportuni il comune adotta soluzioni che favoriscono lo sviluppo di attività coordinate con altri comuni in funzione di economie di scala e nell'interesse degli utenti.

4. Il comune adotta forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.

5. Il comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili e culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

Art. 47

Forme

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) mediante istituzioni;
- d) a mezzo di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica locale; e) in forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.

Art. 48

Gestione in economia

1. La gestione in economia si attua allorché le modeste dimensioni o le specifiche caratteristiche del servizio non giustifichino una struttura dotata di autonomia patrimoniale.

2. La Giunta stabilisce procedure per il controllo di gestione e riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo l'orientamento proprio anche in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

3. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 49

Gestione in concessione

1. I servizi che, per ragioni tecnico-economiche e di opportunità sociale, anche in relazione alle esigenze degli utenti, non vengono assunti in economia, né gestiti a mezzo delle altre forme previste dallo statuto, sono svolti mediante la concessione a terzi da regolarsi con convenzione.

2. I concessionari vanno scelti ricorrendo a procedimenti concorsuali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni del volontariato e le imprese senza fini di lucro.

3. Il comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo, indicando in convenzione:

- a) gli obiettivi programmatici e gli strumenti attuativi;
- b) i fini, la durata ed i rapporti finanziari;
- c) i criteri tariffari ove non regolati per legge;
- d) le modalità di verifica della qualità del servizio e di controllo dei risultati.

Art. 50

Le istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi d'interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.

2. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ed è realizzata con bilancio proprio.

3. Il Consiglio comunale approva, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, la delibera costitutiva ed il regolamento di ciascuna istituzione.

4. Con l'atto costitutivo, il comune determina le finalità, gli indirizzi e l'ambito operativo; individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché il personale da assegnare eventualmente alla istituzione medesima.

5. Con il regolamento il comune disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi e di erogazione dei servizi; i rapporti di collaborazione anche con soggetti esterni all'istituzione, compresi quelli extra comunitari; le modalità di utilizzo delle forme di volontariato o di convenzionamento per collaborazioni.

6. Il regolamento inoltre indica gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, i rapporti con la struttura amministrativa del comune, le modalità dei trasferimenti finanziari, di vigilanza e di verifica dei risultati, nel rispetto dei principi di informazione, trasparenza e partecipazione.

7. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche attraverso forme di contabilità economica.

8. Le istituzioni possono disporre di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento della loro attività. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

9. Il regolamento può prevedere deroghe alle disposizioni del regolamento organico del comune sul personale per rispondere a particolari esigenze connesse alle peculiarità dell'attività svolta dalle istituzioni.

10. Il presidente ed il Consiglio di amministrazione, formato da non più di sei membri, sono nominati dal Sindaco, privilegiando i criteri della competenza e della comprovata esperienza. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio comunale e decade dal mandato in caso di decadenza anticipata del Consiglio comunale.

11. Il presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento.

12. Il Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione, provvede alla copertura dell'incarico di direttore utilizzando personale dipendente dall'amministrazione comunale oppure personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Al direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A tale fine il direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del comune. Esercita altresì le attribuzioni conferite gli dal regolamento o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 51

Società per azioni o altre forme societarie

1. Il comune può promuovere la costituzione e partecipare a società per azioni o altre forme societarie a prevalente capitale pubblico locale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico.

2. La deliberazione di adesione è adottata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati e determina la quota di partecipazione e le condizioni statutarie.

3. Il comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitale aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali di rilevanza strutturale.

4. In caso di prevalente capitale pubblico, l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono garantiti con la sottoscrizione di appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci.

5. Il Consiglio comunale nomina gli amministratori di sua spettanza in seno alla società.

6. Il Sindaco o suo delegato rappresenta l'Amministrazione comunale nell'assemblea della società.

7. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, delibera

in merito alle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ed aumento di capitale e sulla diminuzione della partecipazione.

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 52

I principi dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge.
2. Il comune, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, informa la propria attività amministrativa e la propria azione ai principi dell'imparzialità e del buon andamento secondo criteri di economicità, efficacia, di massima semplicità e di semplificazione delle procedure, garantendo la pubblicità della propria azione anche ai fini della più diffusa partecipazione.
3. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.
4. Il comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione, assicurando l'adozione dell'autocertificazione ed applicando il principio dell'accoglimento automatico delle istanze ed il criterio della salvaguardia degli atti ogni qualvolta possibile.

Art. 53

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza, il comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma e le condizioni di maggior favore eventualmente ricorrenti, il procedimento è informato al rispetto del contraddittorio e garantita la partecipazione dei soggetti, nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti, da:
 - a) avviso scritto personale in ordine all'avvio del procedimento salve le eccezioni di legge;
 - b) audizione personale o di rappresentante delegato sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento, diritto di presenziare alle ispezioni e agli accertamenti, nonché possibilità di presentare memorie scritte e documenti;
 - c) visione degli atti ed estrazione di copie nei limiti di legge e di regolamento;
 - d) comunicazione con avviso scritto personale, salve le eccezioni di legge, del provvedimento assunto dall'amministrazione.

Art. 54

Istruttoria pubblica

1. Il Consiglio comunale può indire l'istruttoria pubblica per procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti amministrativi nel rispetto dell'art. 17 della L.R. 13/93 quale occasione di confronto, verifica e acquisizione di elementi utili.

2. L'istruttoria pubblica può essere proposta dalla Giunta, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, oltre alla Giunta e ai consiglieri comunali, anche associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

4. Il regolamento individua gli atti oggetto di istruttoria pubblica, disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità e le modalità dell'istruttoria stessa.

5. Ogni istruttoria pubblica deve essere conclusa entro i termini stabiliti nella deliberazione di indizione.

Art. 55

Diritto di accesso agli atti

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina altresì le modalità per l'accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia dei documenti.

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la effettività dell'esercizio del diritto di accesso, attraverso tutti gli strumenti che si riterranno utili.

4. Ai cittadini dovrà essere garantita la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile della procedura.

Art. 56

Semplificazione dell'attività amministrativa

1. L'amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative da parte dei cittadini, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico, pubblicizzando le iniziative gestionali dell'amministrazione comunale, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio, prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa dell'autocertificazione e di altre forme, previste dalla legge, di minor disagio per i cittadini.

TITOLO VIII
DIFENSORE CIVICO

Art. 57

Difensore civico

1. Il Comune si avvale delle funzioni del Difensore Civico in base ad apposita convenzione per l'estensione dell'attività del Difensore Civico della Provincia Autonoma di Trento agli atti ed ai procedimenti del Comune stesso.

TITOLO IX

LE FORME INTERCOMUNALI DI COLLABORAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

Art. 58

Forme collaborative intercomunali: disposizioni generali

1. Nel quadro degli obiettivi e dei fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con altri enti pubblici e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni, oltre alle forme collaborative stabilite da apposite disposizioni di legge.

3. Il comune può assumere le funzioni di comunità montana o delegare alla comunità montana od ente corrispondente proprie funzioni, secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 59

Convenzioni che regolano le forme collaborative

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con altri enti locali o soggetti privati.

2. Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, su proposta della Giunta.

3. Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione; specifica l'oggetto, i fini, la durata delle convenzioni, che possono essere rinnovate con le modalità di cui al secondo comma; individua le forme di consultazione fra le parti contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, l'eventuale affido del coordinamento organizzativo ed amministrativo; le modalità di recesso; disciplina gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

4. Nell'ambito dei servizi sociali il comune stipula convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

Art. 60

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del comune alla definizione degli accordi di programma è deliberata dalla Giunta municipale, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio e nelle forme previste dalla legge.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del comune. Quando al comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, il Sindaco ne promuove la conclusione e lo approva. E' richiesta la deliberazione autorizzativa del Consiglio prima della stipulazione di accordi di

programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale a termini di legge.

3. Gli accordi prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra i soggetti partecipanti;
- e) le modalità di guida, coordinamento e vigilanza dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 61

Consorzi e convenzioni

1. Il comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia preferibile alle altre forme associative, anche mediante aziende consortili.

2. L'adesione alle convenzioni e ai consorzi è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

3. Eventuali consorzi nuovi dovranno uniformarsi al disposto dell'art. 25 L. n. 142/1990.

4. I rappresentanti del comune in seno al consorzio uniformano la loro azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio ed alle direttive assunte dalla Giunta, negli ambiti di rispettiva competenza. All'approvazione del bilancio del consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi del comune, il Sindaco o il suo delegato riferiscono previamente al Consiglio e alla Giunta, al fine di consentire a tali organi di esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

5. Gli atti fondamentali del consorzio ed individuati dalla convenzione, trasmessi al comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e di chi ne fa richiesta.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge regionale.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

4. L'iniziativa della revisione dello statuto può essere assunta dalla Giunta municipale o da un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La proposta deve essere redatta in forma di articolato e corredata da una relazione illustrativa.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il Sindaco convoca il Consiglio comunale per verificarne lo stato di attuazione. In tale occasione il presidente della commissione di cui all'art. 29 presenta una relazione in cui è evidenziato lo stato di attuazione, la predisposizione dei relativi regolamenti ed i problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, nonché organizzative o provvedimenti per una funzionale attuazione.

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 2 aprile 1996 n. 7;
- Esaminato dalla Giunta Provinciale il 24 aprile 1996 n. 52/3 - B;
- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione - parte III –
Supplemento Straordinario n. 23 del 7 giugno 1996 n. 23
- Entra in vigore il 7 luglio 1996.

Nomi, 12 giugno 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eugenio Matassoni

IL SINDACO
F.to Elio Battistotti

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1	Autonomia Comunale	Pag.	3
Articolo 2	Finalità	Pag.	3
Articolo 3	Territorio, sede e stemma	Pag.	4

TITOLO II

ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 4	Statuto	Pag.	5
Articolo 5	Regolamenti	Pag.	5
Articolo 6	Fonti di interpretazione e di applicazione	Pag.	5
Articolo 7	Pubblicità	Pag.	6

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE

Articolo 8	Diritti dei cittadini	Pag.	7
Articolo 9	Titolarità dei diritti di cittadinanza	Pag.	7
Articolo 10	Diritto di informazione dei cittadini	Pag.	7
Articolo 11	Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato	Pag.	8
Articolo 12	Consulte	Pag.	8
Articolo 13	Consulta delle donne	Pag.	9
Articolo 14	Consultazione della comunità	Pag.	9
Articolo 15	Iniziativa popolare	Pag.	9
Articolo 16	Referendum	Pag.	10

TITOLO IV

GOVERNO DEL COMUNE

Articolo 17	Organi del Comune	Pag.	12
-------------	-------------------	------	----

Articolo 18	Il Consiglio Comunale	Pag.	12
Articolo 19	Convocazione, costituzione e funzionamento	Pag.	12
Articolo 20	Funzioni	Pag.	13
Articolo 21	I consiglieri comunali	Pag.	14
Articolo 22	Decadenza e dimissioni dei consiglieri	Pag.	14
Articolo 23	Iniziativa e deliberazione delle proposte	Pag.	15
Articolo 24	Designazioni e nomine consiliari	Pag.	15
Articolo 25	Gruppi consiliari	Pag.	15
Articolo 26	Conferenza dei capi gruppo	Pag.	16
Articolo 27	Commissioni consiliari consultive permanenti	Pag.	16
Articolo 28	Commissione statuto e regolamento	Pag.	16
Articolo 29	Commissioni speciali	Pag.	17
Articolo 30	Consigliere incaricato	Pag.	17
Articolo 31	Il Sindaco	Pag.	17
Articolo 32	Poteri d'ordinanza	Pag.	18
Articolo 33	Disciplina degli orari	Pag.	19
Articolo 34	La Giunta Municipale	Pag.	19
Articolo 35	Competenze della Giunta Municipale	Pag.	20
Articolo 36	Funzionamento della Giunta Municipale	Pag.	21
Articolo 37	Relazione della Giunta	Pag.	21
Articolo 38	Gli assessori	Pag.	21
Articolo 39	Consigliere delegato	Pag.	21
Articolo 40	Dimissioni, cessazione e revoca di assessori	Pag.	22
Articolo 41	Mozione di sfiducia costruttiva	Pag.	22

TITOLO V

L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 42	Criteri di organizzazione	Pag.	23
Articolo 43	Commissioni giudicatrici di concorso	Pag.	23
Articolo 44	Incarichi esterni	Pag.	23
Articolo 45	Segretario Comunale	Pag.	24

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 46	Principi	Pag.	25
Articolo 47	Forme	Pag.	25
Articolo 48	Gestione in economia	Pag.	25

Articolo 49	Gestione in concessione	Pag.	26
Articolo 50	Le Istituzioni	Pag.	26
Articolo 51	Società per azioni o altre forme societarie	Pag.	27

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 52	I principi dell'azione amministrativa	Pag.	29
Articolo 53	Partecipazione ai procedimenti amministrativi	Pag.	29
Articolo 54	Istruttoria pubblica	Pag.	29
Articolo 55	Diritto di accesso agli atti	Pag.	30
Articolo 56	Semplificazione dell'attività amministrativa	Pag.	30

TITOLO VIII

DIFENSORE CIVICO

Articolo 57	Difensore Civico	Pag.	31
-------------	------------------	------	----

TITOLO IX

LE FORME INTERCOMUNALI DI COLLABORAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

Articolo 58	Forme collaborative intercomunali: disposizioni generali	Pag.	32
Articolo 59	Convenzioni che regolano le forme collaborative	Pag.	32
Articolo 60	Partecipazione ad accordi di programma	Pag.	32
Articolo 61	Consorzi e convenzioni	Pag.	33

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 62	Revisione dello statuto	Pag.	34
-------------	-------------------------	------	----